

Art. 233 - Campo di applicazione

Ultima modifica: Giovedì, 26 Settembre 2024 21:18

Visite: 7022

1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal [capo III](#) e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa. (1)

[nota]Note

(1) Comma modificato dall'Art. 8. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135[/nota]